

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
 concernente l'abrogazione e la sostituzione del decreto legislativo  
 20 dicembre 1954 circa il sussidiamento della meccanizzazione agraria  
 (del 28 marzo 1958)

*Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,*

Con messaggio del 28 maggio 1954 fu proposto all'approvazione di codesto Gran Consiglio un disegno di decreto legislativo con il quale, sulla base della legge federale sull'agricoltura del 3 ottobre 1951 (art. 41) e degli art. 16 e 17 della ordinanza generale di applicazione del 21 dicembre 1953, si intese regolare nella sede cantonale tutta la materia della meccanizzazione agraria. Si trattava, allora, soprattutto di un'opera legislativa di coordinazione; unica innovazione proposta era quella per cui il Consiglio di Stato era autorizzato a sussidiare, nei limiti di quella legge, anche gli acquisti di macchine a scopo di sperimentazioni agrarie da parte di enti pubblici o di comunità. Con decreto del 20 dicembre 1957 il Consiglio federale modificò i citati articoli 16 e 17 dell'ordinanza del 1953 aumentando da otto a sedici le categorie delle macchine agricole sussidiabili se acquistate per le zone di montagna. La nuova ordinanza federale prevede inoltre il sussidiamento sino al 10 % del prezzo effettivo netto per l'acquisto delle motofalciatrici e delle motofalciatrici con rimorchio a presa di forza, e il sussidiamento nella misura del 20 % per tutte le altre macchine.

Il decreto legislativo del 20 dicembre 1954 comprende, agli effetti del solo sussidio cantonale, anche i trattori, i monta-fieno e i polverizzatori per le patate. Nel nuovo ordinamento i sussidi, complessivamente, sono proposti nella misura seguente :

- minimo del 15 % e massimo del 30 % per le motofalciatrici e per le motofalciatrici con rimorchio a presa di forza, nei casi in cui l'acquisto è fatto da un Comune, da un Patriziato o da una comunità di almeno due membri;
- minimo del 25 % e massimo del 40 % per gli aratri, i motocoltivatori, i cava-patate, le pompe per il colaticcio e i tubi per lo spandimento, le macchine per lo sminuzzamento del letame, gli impianti di trazione funicolare, le sarchiatrici, gli erpici a spatole per il traino funicolare, se l'acquisto è fatto da un Comune, da un Patriziato o da una comunità di almeno due membri;
- da un minimo del 25 % a un massimo del 40 % per le altre macchine se l'acquisto è fatto da un Comune, da un Patriziato o da una comunità di almeno 5 membri; in speciali circostanze la consistenza numerica di queste comunità può, dalla Divisione federale dell'agricoltura, essere ridotta anche a un minimo inferiore ai cinque membri.

Per le macchine e per gli impianti non sussidiati dalla Confederazione il sussidio cantonale previsto è di un minimo del 10 % e di un massimo del 30 % se l'acquisto è fatto da un Comune, da un Patriziato o da una comunità di almeno cinque membri: negli altri casi il massimo è ridotto al 25 %.

All'elenco delle macchine e degli impianti ammessi solo al sussidio cantonale, proponiamo di aggiungere :

- a) le sgranatrici, per una migliore e meno costosa sgranatura e pulitura del granoturco;

- b) gli impianti e le attrezzature per il trattamento antiparassitario degli alberi da frutto : ciò in relazione alla nuova legislazione sulla frutticoltura che forma oggetto del messaggio presentato a questo Gran Consiglio il 24 gennaio u.s.;
- c) gli apparecchi detonatori per la protezione dei campi vigneti e frutteti durante il periodo di maturazione dai danni provocati dalla presenza degli uccelli, soprattutto merli e passeri. I detonatori consentiranno l'eliminazione dell'esercizio della caccia che viene esercitata anche in tempo di divieto sotto il pretesto di allontanare gli uccelli dalle colture.

Il secondo capoverso dell'art. 2 del disegno legislativo che vi accompagniamo autorizza il Consiglio di Stato a sussidiare l'acquisto di altre macchine agricole che dovessero aggiungersi all'elencazione contenuta nell'ordinanza federale; il che consente di evitare, trattandosi di materia facilmente soggetta a mutamenti, troppo frequenti revisioni della legislazione cantonale.

Per i motivi sopra esposti vi invitiamo a dare la vostra approvazione al disegno di decreto qui allegato, che abroga quello del 20 dicembre 1954 aggiornandone le disposizioni in consonanza con le modificazioni intervenute nella sede legislativa federale e con le completazioni più sopra indicate.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*Janner*

Il Cons. Segr. di Stato :

*Celio*

---

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente il sussidiamento della meccanizzazione agraria

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il decreto del Consiglio federale del 20 dicembre 1957 concernente la modifica degli art. 16 e 17 dell'ordinanza generale sull'agricoltura del 21 dicembre 1953;

visto il messaggio 28 marzo 1958 n. 752 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Lo Stato incoraggia la meccanizzazione agraria sussidiando :

- a) nelle *zone di montagna* — delimitate dal catasto della produzione agricola — l'acquisto di
- trattori,
  - aratri,
  - seminatrici,
  - motofalciatrici,
  - motofalciatrici con rimorchio a presa di forza,
  - motocoltivatori,
  - trebbiatrici e sgranatrici,
  - mietilegatrici,
  - cavapotate,
  - pompe per il colaticcio e tubi per lo spandimento,
  - macchine per lo sminuzzamento del letame,
  - spandiletame,
  - spandiconcime,
  - impianti di trazione funicolare,
  - sarchiatrici ed erpici a spatole, per il traino funicolare,
  - montafieno,
  - impianti ed apparecchi per la lotta antiparassitaria,
  - polverizzatori per le patate,
  - impianti di essiccazione per l'approvvigionamento diretto con prodotti agricoli;
- b) nelle *zone di pianura* l'acquisto di :
- mietitrici, trebbiatrici e sgranatrici per la cerealicoltura acquistate in forma collettiva;
- c) in *tutto il territorio del Cantone* l'acquisto di :
- impianti e attrezzature per il trattamento antiparassitario degli alberi da frutta,
  - impianti ed attrezzature per l'irrorazione della vite, nelle zone A e B del catasto viticolo,
  - apparecchi detonatori a carburo scacciauccelli.

*Art. 2.* — Nel quadro della presente legge, possono pure essere sussidiati gli acquisti di altre macchine agricole da utilizzare a scopo di sperimentazioni agrarie. Tali acquisti devono però essere effettuati da enti pubblici o da comunità.

Possono parimenti essere sussidiati gli acquisti di altre macchine agricole per le quali l'Autorità federale avesse a decretare la assegnazione di un sussidio.

*Art. 3.* — Per le macchine e gli impianti sussidiati dalla Confederazione, il sussidio, compreso quello federale, è così stabilito :

- a) da un minimo del 15 % a un massimo del 30 % per le motofalciatrici e le motofalciatrici con rimorchio a presa di forza; se l'acquisto è fatto da un Comune, da un Patriziato o da una comunità comprendente almeno 2 membri;
- b) da un minimo del 25 ad un massimo del 40 % per gli aratri, motocoltivatori, cavapotate, le pompe per il colaticcio e tubi per lo spandimento, le macchine per lo sminuzzamento del letame, spandiletame, gli impianti di trazione funicolare, le sarciatrici e gli erpici a spatole per il traino funicolare; se acquistati da un Comune, da un Patriziato o da una comunità comprendente almeno 2 membri;
- c) da un minimo del 25 fino ad un massimo del 40 % per le altre macchine, se acquistate da un Comune, da un Patriziato o da una comunità comprendente almeno 5 membri.

Sono eccettuati gli impianti e gli apparecchi per la lotta antiparassitaria, per i quali la Divisione federale dell'agricoltura può ammettere un numero inferiore di partecipanti, se le circostanze lo esigono.

*Art. 4.* — Per le macchine ed impianti non sussidiati dalla Confederazione, il sussidio cantonale sarà di un minimo del 10 % fino ad un massimo del 30 % se l'acquisto è fatto da un Comune, da un Patriziato o da una comunità comprendente almeno 5 membri; da un minimo del 10 ad un massimo del 25 % negli altri casi.

*Art. 5.* — I sussidi saranno corrisposti sul prezzo netto effettivo delle macchine e degli impianti.

Nella loro assegnazione sarà tenuto adeguatamente conto della situazione finanziaria dei Comuni, dei Patriziati e dei membri delle comunità.

Per i privati anche della loro professione principale.

*Art. 6.* — Le domande di sussidio vanno stese su carta bollata da Fr. 1,— e inoltrate al Dipartimento dell'agricoltura entro i termini fissati dal regolamento di applicazione del presente decreto. L'acquisto non può essere fatto prima dell'assegnazione definitiva del sussidio.

*Art. 7.* — I sussidi indebitamente riscossi devono essere restituiti. In caso di inadempienza degli obblighi emanati in applicazione del presente decreto, i beneficiari possono essere tenuti a restituire i sussidi, interamente o parzialmente.

*Art. 8.* — Sono riservate le disposizioni dell'ordinanza generale sulla agricoltura, del 21 dicembre 1953.

*Art. 9.* — Il credito per il sussidiamento della meccanizzazione agraria sarà iscritto annualmente al bilancio del Dipartimento dell'agricoltura.

Il Consiglio di Stato è incaricato di promulgare i regolamenti di esecuzione.

*Art. 10.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Esso abroga il decreto legislativo 20 dicembre 1954 concernente il sussidiamento della meccanizzazione agraria.